

Ostuni, lì 27.03.2015

On.li

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

Oggetto: relazione tecnica informativa allegata ai lavori di redazione del bilancio sociale: inquadramento del consorzio, risultanze della contabilità economico - patrimoniale, aspetti fiscali.

Il bilancio di esercizio al 31.12.2014 viene redatto osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni e trattato secondo le disposizioni di cui all'art. 2615 bis c.c..

L'inquadramento giuridico del nostro consorzio è quello dei **consorzi di diritto privato con attività esterna** ovvero risulta essere un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi ed aspetti rappresentati dalla gestione della AMP e della RNS. Difatti il consorzio si è costituito nel rispetto del rito e nella forma di un soggetto di diritto privato in data 29 dicembre dell'anno 2000 per atto Notar Paolo De Laurentis fu Girolamo atteso che la compagine sociale risulta essere costituita da tre soggetti di cui due enti pubblici territoriali soggetti al TUEL (nello specifico Comune di Carovigno e Comune di Brindisi) ed il terzo rappresentato da un soggetto di diritto privato denominato Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature ONLUS (meglio nota come WWF Italia).

A tal fine occorre precisare che:

- 1) L'istituzione della predetta Riserva Naturale Marina denominata "Torre Guaceto" è avvenuta con Decreto Interministeriale del 4 dicembre 1991 pubblicato sulla G.U. n°115 del 19 maggio 1992; tale decreto non ha natura fondante di amministrazione pubblica in quanto non fa nessun riferimento alla costituzione dell'ente gestore di riferimento.
- 2) L'istituzione della predetta Riserva Naturale dello Stato denominata "Torre Guaceto" è avvenuta con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 febbraio 2000 pubblicato sulla G.U. n°124 del 30 maggio 2000; tale decreto non ha natura fondante di amministrazione pubblica in quanto non fa nessun riferimento alla costituzione dell'ente gestore di riferimento.
- 3) Il consorzio gestisce effettivamente attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, di nolo attrezzature sportive e turistiche, attività di parcheggio rese a soggetti privati con applicazione di prezzi economicamente significativi. Relativamente a tale questione **è in corso la procedura per la modifica dello statuto sociale** finalizzata alla previsione, tra le attività di cui all'oggetto sociale, anche attività commerciali di produzione beni e servizi da rendere a soggetti privati. È da precisare che, ad oggi, tuttavia, causa lungaggini burocratiche, le predette attività non sono formalmente previste dal nostro statuto sociale.
- 4) Il consorzio risulta essere soggetto promotore, ovvero soggetto partner, di progetti comunitari e regionali per la salvaguardia dell'ambiente e sua promozione nell'ambito e nell'alveo dei quali agisce con assoluta autonomia organizzativa ed indipendenza economica e gestionale.
- 5) Il consorzio si finanzia in misura assolutamente maggioritaria da entrate derivanti dalle attività di cui ai precedenti punti 6. e 7..

Sulla base di tali premesse e sulla base del disposto di cui all'art. 2612 c.c., il presente bilancio risponde all'obbligo di legge del deposito nel Registro delle imprese la situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni (art. 2615 bis c.c.).

A questo inquadramento originario, sono sopravvenute delle integrazioni.

Infatti, sulla base del SEC95, il Sistema Europeo dei Conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore "Amministrazioni Pubbliche" (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.

La compilazione di tale lista risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario.

Secondo il SEC95, ogni unità istituzionale viene classificata nel Settore S13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

Seguendo tali criteri (cfr. § 2.68 e 2.69 del SEC95), le unità classificate nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche sono:

- a) gli organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
- b) le istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche;
- c) gli enti di previdenza.

Sulla base di tali assunti, **l'ISTAT ha operato l'inclusione nel novero delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche** (Settore S13) e conseguente nella relativa lista di cui all'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni, del nostro consorzio.

Contro tale inclusione è stata presentata istanza di interpello all'ISTAT ed al Ministero delle Finanze, affermando, da parte nostra, la natura di soggetto giuridico di natura privatistica inquadrabile quale ente non commerciale.

Infatti, il comma 2 dell'art. 87 del TUIR dispone, poi, che tra gli enti di cui alla lettera c) si debbano ricomprendere:

- le persone giuridiche, vale a dire tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società che possano definirsi persone giuridiche;
- le associazioni non riconosciute;
- i consorzi;
- le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.

La configurazione normativa dell'ente non commerciale si fonda, pertanto, sui seguenti tratti caratteristici e concorrenti:

- a) l'ente non deve essere una società;
- b) non deve avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per l'individuazione delle quali bisogna rifarsi all'art. 51 del TUIR, in quanto, ai sensi del comma 3 di questo, le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento a tale nozione si applicano, ove non risulti diversamente, a tutte le attività ivi indicate;
- c) può essere un ente associativo od istituzionale.

Alla definizione dei criteri utili ad individuare quando l'esercizio di attività commerciale possa considerarsi oggetto esclusivo o principale dell'ente è dedicato il comma 4 dell'art. 87 del TUIR, riformulato dall'art. 1 del d.lgs. n. 460/1997. Esso stabilisce che l'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, provvedendo poi a chiarire che per oggetto principale deve intendersi "l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".

Pertanto, le osservazioni contro tale inclusione si basavano su un inquadramento come ente non commerciale e quale organizzazione che opera per conto di organismi pubblici quale gestore della Riserva Naturale Marina e della Riserva Naturale dello Stato denominata "Torre Guaceto" e, pertanto, solo assimilabile ai predetti organismi pubblici.

Tali osservazioni non state ritenute valide ed è stata confermato l'orientamento dell'ISTAT.

Di qui ne è venuta una conseguenza importante, ovvero, l'assoggettamento del consorzio al SIOPE, il sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, in forza del Decreto MEF del 12 aprile 2011, con inserimento nel comparto definito "Altri Enti Gestori di Parchi" del quale fanno parte tutti gli enti gestori di parchi, compresi quelli aventi personalità giuridica privata come Torre Guaceto, diversi dagli enti parchi nazionale e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del TUEL.

Ad oggi il sistema è stato implementato e gestito internamente al consorzio.

Fatte tali doverose premesse, preso atto di questa peculiare, e forse unica in Italia, **dualità di inquadramento tra pubblico e privato**, torno a ripetere che il presente bilancio è stato redatto secondo i canoni della contabilità economico patrimoniale, tipica dei soggetti di diritto privato, e risponde alla esigenza del rispetto degli obblighi privatistici previsti

dall'art. 2612 c.c. e redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile così come modificato dal D. Lgs. N°127 del 9 aprile 1991.

Detto questo, vi informo che il presente bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Specifico che:

- si è proceduto ai fini delle imposte dirette ed indirette alla separazione delle attività istituzionali dalle attività commerciali;
- l'acquisto di beni strumentali è stato imputato a costo in quanto trattasi di beni acquistati con finanziamento ministeriale con possibilità di devoluzione e, pertanto, non soggetti alla normativa civilistica e fiscale in tema di ammortamenti ma assoggettati alla gestione di beni reversibili. Mi spiego meglio: le attività materiali costituite da beni reversibili, ossia da devolvere gratuitamente all'Ente concedente alla scadenza della concessione, ovvero il Ministero dell'Ambiente, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione considerata in relazione sia della vita utile del bene che della durata della concessione. Atteso che la concessione ha una durata *ad nutum* del concedente senza alcun vincolo di durata temporale, si procede ad un ammortamento integrale dei beni materiali acquisiti con fondi pubblici o con contributi a qualunque titolo erogati da enti pubblici e finalizzati alle attività istituzionali di cui al Decreto Interministeriale del 4 dicembre 1991 ed al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 febbraio 2000. Le altre immobilizzazioni materiali, libere da tale vincolo, ovvero quelle imputabili alla attività che sopra abbiamo definito commerciale, sono iscritte al costo di acquisto originario e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.
- tali beni, sia dell'una che dell'altra attività, sono stati opportunamente codificati ed inventariati;
- le voci rappresentate in bilancio come residui rappresentano somme stanziare per impegni assunti dal Consorzio ma che non hanno ancora avuto la loro manifestazione finanziaria nell'esercizio;
- il Consorzio si è avvalso sia di personale dipendente nonché di personale interinale e di collaboratori occasionali o a progetto per attività e servizi di natura residuale;
- i crediti sono iscritti al loro valore di presumibile realizzo;
- i debiti sono esposti in bilancio per il loro valore nominale.
- tutte le spese sostenute durante l'esercizio sono confortate da documenti giustificativi in regola fiscalmente.

Nei documenti allegati, trova posta una situazione contabile a sezioni contrapposte composta da uno stato patrimoniale unico per entrambe le attività e due distinte elaborazioni per la situazione reddituale relative a ciascuna delle attività istituzionale e commerciale.

Per quanto riguarda gli **aspetti fiscali**, è stata operato un distinguo tra attività istituzionale e attività commerciale, sia ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP), sia ai fini delle imposte indirette (IVA).

Relativamente all'attività istituzionale, considerato che non rappresenta un'attività lucrativa, l'eventuale utile d'esercizio viene assoggettato a tassazione IRAP con aliquota ordinaria 4,82%.

Relativamente al trattamento ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) dei beni e servizi acquistati, evidenzio quanto segue.

Secondo quanto prevede l'art.19 del D.P.R. 633/72, l'IVA pagata in relazione ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'attività è detraibile dall'IVA a debito relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da ciascuna impresa.

La detraibilità dell'IVA è ammissibile solamente nel caso di acquisto o importazione di beni o servizi inerenti l'attività del contribuente.

Quindi, l'acquisto da parte di un soggetto titolare di partita IVA di un bene non inerente l'esercizio dell'impresa, come può essere un bene ad uso personale o familiare, non dà diritto alla detrazione dell'IVA.

Fatta questa premessa, occorre precisare che la regola generale secondo la quale l'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni è detraibile dall'IVA riscossa sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, presenta delle eccezioni.

Difatti, nel caso di contribuenti che svolgono particolari attività, si parla di IVA soggettivamente indetraibile. I limiti soggettivi alla detrazione derivano dalle caratteristiche dell'attività svolta dal contribuente e non sono in alcun modo legate alla natura e qualità dei beni e servizi acquistati.

Nel caso di specie del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, il meccanismo di detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati, trattandosi come detto sopra di ente non commerciale, il quarto comma dell'art. 4 statuisce che è ammessa in detrazione soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

Pertanto mentre l'imposta pagata sugli acquisti attinenti le attività istituzionali, quale è quella per il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, è destinata a incidere sul costo complessivo della spesa alla stregua di quanto accade a qualunque altro consumatore finale. Differentemente, l'imposta gravante sui beni e servizi impiegati nell'esercizio di attività commerciali o agricole viene ammessa in detrazione, anche se nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dagli artt. 19, 19-bis, 19-bis 1 e 19-bis 2 del D.P.R. 633/1972. Tale impostazione è evidente dall'esame della dichiarazione IVA annuale da cui si evince la compilazione di 2 distinti moduli, uno riferito all'attività istituzionale, non commerciale relativa alla gestione della Riserva Naturale Marina e della Riserva Naturale dello Stato denominata "Torre Guaceto", l'altro riferito all'attività commerciale attinente alla gestione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande presso un esercizio pubblico e relativi servizi turistici (nolo attrezzature, ombrelloni, etc.).

Nel rigo VF17 del modulo 1 della predetta dichiarazione annuale IVA trovano posto l'acquisto di beni e servizi per cui vige l'indetraibilità dell'imposta.

Infine, ai fini delle imposte dirette, l'attività commerciale viene assoggettata a tassazione piena IRES e IRAP con controllo ed adeguamento sulla base degli studi di settore di categoria.



NICOLA PARISI
dottore commercialista revisore contabile
V.le dello Sport, 26 - 72017 - Ostuni (Br)
tel./fax: (+39) 0831 335.737
mail: studionicolaparisitiscali.it
PEC: studionicolaparisitiscali.it